

- Bonifica su iniziativa di soggetti non responsabili
- Articolo 245, D.Lgs n. 152/2006
- Mitigazione del principio “chi inquina paga”
- Sussistenza
- Progetto preliminare di bonifica approvato
- Sollecito comunale al deposito del progetto definitivo
- Legittimità
- Tutela del soggetto non responsabile
- Sussistenza

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV
26 LUGLIO 2021, N. 5542

SICUREZZA

BONIFICA E SOGGETTO NON RESPONSABILE QUANDO VALE IL PRINCIPIO DEL “CHI INQUINA PAGA”?

di Luca Montemezzo, B&P Avvocati

La sintesi

Secondo il Consiglio di Stato, in tutti quei casi in cui un soggetto non responsabile abbia volontariamente proposto e assunto la realizzazione degli interventi di bonifica di un sito inquinato ci si troverebbe di fronte a un’attenuazione del principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”. In ragione di questa possibile applicazione temperata del principio e sulla base del disposto dell’art. 245, D.Lgs. n. 152/2006 non sarebbe, allora, contrario allo spirito della normativa di settore un provvedimento comunale di sollecito all’esecuzione degli interventi di bonifica nei confronti del soggetto non responsabile della contaminazione che abbia volontariamente assunto l’impegno di bonificare tramite un progetto approvato in sede di Conferenza di servizi. E ciò anche in considerazione del

fatto che la posizione di questo soggetto troverebbe comunque tutela nei principi generali del nostro ordinamento.

Il fatto

Una società lombarda, proprietaria di un’area contaminata, aveva assunto volontariamente nei confronti degli enti l’impegno di bonificare il proprio sito tramite un progetto approvato in sede di Conferenza di servizi. Qualche anno dopo la società è stata incorporata in altra compagine societaria. A distanza di qualche tempo il Comune ha sollecitato il soggetto giuridico risultante dall’operazione di incorporazione al deposito del progetto definitivo di bonifica. La società intimata ha impugnato la richiesta comunale, lamentando la violazione del principio “chi inquina paga”.

